



ARNAS G. Brotzu

Azienda di Rilievo Nazionale
ed Alta Specializzazione

**SERVIZIO SANITARIO DELLA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 809 DEL 18 / 06 / 2026

Proposta n. 807 del 12/06/2026

STRUTTURA PROPONENTE: S.C RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Oggetto: Risoluzione del rapporto di lavoro per **Inabilità L.335/95** del dipendente di cui al **verbale INPS n. 000872662026060908515395** del **09/06/2026**, a decorrere dal **01/07/2026**.

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Sig.ra Valentina Pireddu	
Il Responsabile del Procedimento	Dott.ssa Valeria Manca	

La presente Determinazione prevede un impegno di spesa a carico della Azienda
SI ☐ NO ☒ DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO ☐

La presente Determinazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI ☐ NO ☒

IL DIRETTORE DELLA S.C. RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

VISTO il D. L.gs. N.502 del 30.12.1992 “Riordino della disciplina in materia sanitaria e ss.mm.ii”;

VISTA la Legge Regionale n.24/20 “Riforma del Sistema Sanitario Regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della L.R. 10 del 2006, della L.R. n.23 del 2014 e della L.R. n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore e ss.mm.ii”;

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale n.131 del 03.02.2023 con la quale è stato reso esecutivo il nuovo Atto Aziendale e le successive modifiche - conformi ai sensi dell’Art.17 comma 3 LR 11.09.2020 n.24 - con le quali sono state conferite in via provvisoria le funzioni dirigenziali al fine di garantire il funzionamento delle strutture aziendali a seguito dell’entrata in vigore dell’atto aziendale;

RICHIAMATE le Deliberazioni n.419 del 10.03.2016 e n.77 del 20.01.2020 con le quali sono stati individuati gli ambiti di adozione delle determinazioni dirigenziali;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all’oggetto dell’atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

PREMESSO che con nota registrata al repertorio del Protocollo aziendale **n. 9150 del 21/04/2026** l'azienda Arnas-Brotzu ha ricevuto istanza dal dipendente, di cui al **verbale INPS n. 000872662026060908515395 del 09/06/2026** registrato al repertorio del protocollo aziendale **n. 0013610 del 11/06/2026**, affinché lo stesso venisse sottoposto ad accertamenti sanitari al fine di valutare la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità;

ATTESO che il dipendente di cui trattasi è stato sottoposto in data 09/06/2026 ad accertamenti sanitari dalla Commissione Medica di Verifica per i dipendenti pubblici;

CONSIDERATO che la Commissione Medica si è riunita per eseguire gli accertamenti sanitari finalizzati ai benefici L.335/95, il Giudizio Medico – Il soggetto è stato giudicato INABILE ai sensi della L.335/95 Art. 2 comma 12. Legale è stato: *“Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro, se previsto per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da cause di servizio. Giudizio ai fini dell’art. 2 comma 12 Legge 335/95: si sussiste assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’inidoneità, allo stato degli atti, risulta determinata da infermità mai valutate ai fini della dipendenza a causa di servizio. La menomazione di cui al giudizio diagnostico è ascrivibile alla prima categoria della tabella A annessa al DPR 834/1981 e successive integrazioni”*.

VISTI il Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 12.02.2004 e la circolare Inpdap n. 37/2004 che in via del tutto eccezionale ritiene valido il verbale di visita medico-collegiale con il giudizio di “Non idoneo permanentemente in modo assoluto al servizio come dipendente di Amministrazione Pubblica ex art. 55 octies D.Lgs 165/2001 e a proficuo lavoro se previsto per patologie allo stato degli atti mai valutate ai fini della dipendenza da cause di servizio” rilasciato anche da altre Commissioni previste dal decreto richiamato, oltre che dalle Commissioni preposte dalle Aziende Sanitarie Locali;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. n. 171/2011, il quale stabilisce che, nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del personale dipendente, l'amministrazione risolve il rapporto di lavoro entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento medico;

VISTO il vigente CCNL Area Comparto Sanità – triennio 2022 – 2024 del 27/10/2025;

VISTA la deroga all'art.5 comma 8 del DL n. 95 del 2012 convertito dalla Legge 135 del 2012 che consente la monetizzazione delle ferie maturate e non godute nelle ipotesi in cui la mancata fruizione sia determinata da cessazione dal servizio conseguente a dispensa per inidoneità assoluta e permanente;

RICHIAMATA altresì la legge di riforma pensionistica n. 335 dell'08/08/1995, con particolare riferimento all'art. 2 comma 12, in base al quale, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio, per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo;

RITENUTO pertanto di procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, a decorrere dal **01/07/2026** del dipendente di cui al **verbale INPS n. 000872662026060908515395** del **09/06/2026** registrato al repertorio del protocollo aziendale **n. 0013610 del 11/06/2026**;

Per le motivazioni espresse in premessa:

DETERMINA

DI PROCEDERE alla risoluzione del rapporto di lavoro, per inidoneità assoluta e permanente a proficuo lavoro e ai fini dell'Art. 2 Comma 12 Legge 335/95, a decorrere dal **01/07/2026** (ultimo giorno lavorativo il 30/06/2026) del dipendente di cui al verbale **INPS n. 000872662026060908515395** del **09/06/2026**, registrato al repertorio del protocollo aziendale **n. 0013610 del 11/06/2026**;

DI TRASMETTERE all'Inps Gest. ex INPDAP la documentazione utile ai fini del conseguimento da parte dell'interessato del trattamento di quiescenza, nonché della corresponsione del Trattamento di Fine Rapporto;

DI TRASMETTERE copia del presente atto alla SC Affari Generali per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line dell'ARNAS G.Brotzu

IL DIRETTORE

SC RISORSE UMANE E RELAZIONI SINDACALI

Dott.ssa Maria Teresa Garau

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Nessun allegato soggetto a pubblicazione

Si attesta che la presente determinazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dal
18/06/2026 al 07/03/2026

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
